Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Società per azioni « Elettroplast » in Firenze: Rimborso anticipato del prestito emesso il 28 luglio 1956. — **Piaggio e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1961. — **Olivetti Bull, società per azioni, in Milano:** Estrazione premi per l'anno 1961. — **Società Edoardo Bianchi, per azioni, in Milano:** Estrazione di premi. — **Sebastiano Bocciardo e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 marzo 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. **1891.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la domanda presentata in data 24 agosto 1960 n. 113/CD del presidente del Centro di studi per l'educazione fisica, con sede in Bologna, per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Bologna, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 ottobre 1959, n. 1222, col quale il Centro anzidetto è stato eretto in ente morale;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città di Bologna, di un Istituto superiore di educazione fisica pareggiato, mantenuto a carico del Centro anzidetto e degli Enti con esso convenzionati.

Art. 2.

Agli studi che si compiranno presso l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna è riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'Istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 63. — VILLA

Statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna

TITOLO I
FINALITA' DELL'ISTITUTO

Art. 1.

E' istituito in Bologna l'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato ai sensi dell'art. 28, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e sorto per iniziativa del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959, n. 1222.

L'Istituto ha per scopo:

a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;

b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'Istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 20 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è triennale.

L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma in educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'Istituto può inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 23.

TITOLO II
GOVERNO DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Il governo dell'Istituto spetta alle seguenti autorità, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) al direttore;
b) al Consiglio di amministrazione;
c) al Consiglio direttivo;
d) al Consiglio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto;

b) di un rappresentante del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;

c) di un rappresentante del comune di Bologna;

d) di un rappresentante della provincia di Bologna;

e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire.

Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (lire 333.333) di quello annuo fissato nella lettera *f)* del presente articolo hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti è considerata come intero;

g) di un rappresentante del C.O.N.I.;

h) del dirigente tecnico;

i) di tre insegnanti eletti dal Consiglio dei professori, di cui due tra docenti universitari ed uno tra gli insegnanti di educazione fisica, che nell'Istituto svolgano per incarico un insegnamento;

l) del tesoriere del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;

m) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite le funzioni del segretario del Consiglio.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta, alla nomina, nel proprio seno, del presidente e del vice presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi d'insegnamento e del personale sanitario, la nomina del dirigente tecnico proposta dal Consiglio direttivo previa scelta fra professori di ruolo diplomati in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento;

e) provvede a concorso espletato, alla nomina del segretario amministrativo e inoltre alle nomine del personale amministrativo e subalterno;

f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente;

h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore;

i) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme e di cui al testo unico delle leggi nell'istruzione superiore, nonchè i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo articolo 23 del presente statuto;

l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;

m) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa richiesta per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.

Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attività dell'Istituto

L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.

Art. 7.

Il Consiglio direttivo si compone:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;

c) del dirigente tecnico dell'Istituto;

d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b).

Tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;

b) delibera sui programmi degli insegnamenti;

c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;

e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;

f) demanda a una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attività psico-motorie;

g) propone al Consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico; ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone allo stesso Consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;

h) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;

i) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

l) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le mansioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.

Art. 9.

Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgano per incarico un insegnamento.

Dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il direttore:

a) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;

b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;

d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.

Art. 11.

In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo, uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Art. 12.

Il Consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'Istituto ed è convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Il Consiglio dei professori:

a) elegge i professori che devono far parte del Consiglio di amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 5, lettera *i*);

b) elegge i professori che devono far parte del Consiglio direttivo, secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera *d*);

c) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'Istituto:

d) delibera le sanzioni disciplinari a carico degli allievi, in casi di particolare importanza;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 13.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:

a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento:

c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;

e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;

g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori, per le esercitazioni integrative;

h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 14.

Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno la responsabilità. Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 15.

L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso, per titoli ed esami, per il numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 17.

Il concorso comprende:

a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;

b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

c) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti preposti rispettivamente: *a*) alla Sottocommissione per la visita medica; *b*) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica; *c*) alla Sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 18.

Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Art. 19.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi: *a*) scientifico-culturale; *b*) tecnico-addestrativo.

Art. 20.

Materie d'insegnamento:

A) Gruppo scientifico-culturale.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:

SEZIONE I

1. Anatomia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno).
2. Antropologia e antropometria (2° e 3° anno).
3. Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno).
4. Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno).
5. Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1° e 2° anno).
6. Igiene generale (2° anno).
7. Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno.
8. Psicologia (3° anno).
9. Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno).

10. Idroclimatologia (3° anno).
11. Igiene della scuola e degli sports (3° anno).

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.

L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

SEZIONE II

1. Lingua e letteratura italiana (1° anno).
2. Pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno).
3. Storia dell'educazione fisica e degli sports (2° e 3° anno).
4. Istituzione di diritto pubblico (3° anno).
5. Lingua francese / Lingua inglese / Lingua tedesca } con esercitazioni.

Una lingua a scelta dello studente (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'Istituto.

B) Gruppo tecnico-addestrativo.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1. Teoria e metodologia delle attività motorie (1°, 2° e 3° anno).
2. Tecnica generale dell'educazione fisica (1° e 2° anno).
3. Tecnica e pratica ginnastica:
   ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno);
   ginnastica ritmico-moderna (femminile (1°, 2° e 3° anno).
4. Tecnica e pratica sportiva:
   atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
   attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
   nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
   giuochi sportivi: pallacanestro; pallavolo (1° e 2° anno);
   scherma (maschile 1° e 2° anno).
5. Esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno).
6. Ginnastica correttiva (1° e 2° anno).
7. Ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno).
8. Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva-assistenziale con esercitazioni (1° e 2° anno).
9. Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni: (maschile 1° anno), (femminile 1° e 2° anno).
10. Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno).
11. Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio; schettinaggio; tiro a segno; atletica pesante; pugilato; lotta giapponese; canottaggio; equitazione motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.

Un mese del triennio sarà impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 21.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.

Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 20.

Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.

Per essere ammesso agli esami di profitto l'allievo deve aver frequentato regolarmente i corsi e deve aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni, quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo o giustificato.

Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, l'allievo che è respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non è ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.

Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 20.

Art. 22.

L'esame di diploma consiste:

a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;

b) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;

c) trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Oltre ai corsi normali, l'Istituto organizza:

corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 20; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.

Art. 24.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.

Il Consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione di cui al successivo art. 26.

Art. 25.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi e alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.

Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non più di trenta allievi ciascuno.

Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche in uso all'Istituto.

Art. 26.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie o campeggi e possibilmente parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali ed internazionali.

Art. 27.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'Istituto.

Art. 28

L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 29.

Il servizio sanitario sarà affidato ad un ente sanitario cittadino con il quale verrà stipulata apposita convenzione.

Art. 30.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalità o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'Istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.

Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero durante la loro permanenza nell'Istituto non implicano responsabilità dell'Istituto stesso.

Art. 31.

Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

TITOLO V
PROFESSORI

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti artt. 6 e 8.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 33.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti artt. 6 e 8 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 34.

La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 20 è fatta dal Consiglio direttivo su proposta del dirigente tecnico tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la nomina verrà fatta dal Consiglio di amministrazione, che fisserà di volta in volta la rispettiva retribuzione.

Art. 35.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e diploma nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi o località diverse da quelle abituali.

Art. 36.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI
ASSISTENTI

Art. 37.

Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo può nominare assistenti non di ruolo ed assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.

Agli assistenti non di ruolo verrà corrisposto il compenso che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Agli assistenti volontari non compete alcuna retribuzione.

TITOLO VII
ALLIEVI - ESAMI - TASSE

Art. 38.

L'iscrizione al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto è disposto dagli articoli 15, 16, 17, 18.

Art. 39.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 30 settembre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

a) cognome e nome;

b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;

c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

La domanda deve essere corredata:

a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;

b) dal certificato di nascita, in bollo;

c) dal certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;

d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati rilasciati dall'autorità militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma al servizio militare;

e) dal titolo originale di studi medi prescritto per la ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9, per la tessera dell'Istituto e per il libretto d'iscrizione;

g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

Art. 40.

Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorità competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito allo estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 16 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente articolo 39.

Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.

Art. 41.

L'Istituto può consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorità competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.

Ad essi non può essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della rispettiva durata.

Art. 42.

L'esame di concorso di ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo. Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 21 e 22 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Università.

Art. 43.

Le punizioni che le autorità dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

a) ammonizione;

b) rimprovero scritto;

c) interdizione temporanea da uno o più corsi;

d) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*) *e*), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 44.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti Istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'Erario.

Art. 45.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 46.

Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 47.

Il Consiglio di amministrazione può concedere la dispensa delle tasse, sopratasse contributi ad allievi di disagiate condizioni economiche.

Art. 48.

La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 49.

Il mantenimento dell'Istituto è assicurato da:

a) Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;

b) Comune di Bologna con esso Centro di studi convenzionato;

c) Provincia di Bologna;

d) Enti e privati con esso Centro di studi convenzionati;

e) eventuali enti o privati sovventori,

f) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;

g) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'Istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

h) rendite del suo patrimonio.

Art. 50.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 51.

Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 52.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

b) il rendiconto per le anticipazioni avute;

c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'Istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consuntivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 53.

Il servizio di cassa dell'Istituto sarà affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'Istituto è affidato ad un Collegio di tre revisori designati rispettivamente dal Centro studi per l'educazione fisica di Bologna, dal Ministero della pubblica istruzione e dal comune di Bologna.

Art. 54.

Personale amministrativo ed ausiliario dell'Istituto

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 55.

I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttiva amministrativa, della carriera di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferite dal Consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalità stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.

Art. 56.

Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano in quanto applicabili e salvo quanto disposto dal comma successivo, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Al segretario amministrativo è attribuito all'atto della nomina in ruolo lo stipendio annesso al coefficiente 229; il medesimo consegue gli stipendi relativi ai coefficienti 271 e 325 dopo rispettivamente due e tre anni di effettivo servizio prestato con il coefficiente immediatamente inferiore.

Al predetto segretario è attribuito lo stipendio annesso al coefficiente 402 — previo esame di idoneità — al quale egli è ammesso dopo almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera di appartenenza.

Il coefficiente 271 della carriera di concetto di ragioneria è conferito mediante esame di idoneità, cui è ammesso il dipendente dell'Istituto appartenente alla carriera di ragioneria con il coefficiente immediatamente inferiore e con almeno dodici anni di effettivo servizio prestato nella carriera stessa.

Art. 57.

Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 58.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 59.

Per i servizi propri dell'Istituto il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo, può inoltre assumere nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali o locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Art. 60.

Nel caso in cui per motivo qualsiasi l'Istituto dovesse cessare la propria attività, il patrimonio dell'Istituto medesimo sarà devoluto a favore del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna.

Art. 61.

Per quanto non previste dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le Università e gli Istituti superiori statali in quanto applicabili.

Norme transitorie

Art. 62.

Nella prima applicazione del presente statuto l'assemblea dei membri del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna, provvede a nominare il personale direttivo ed insegnante. I posti di cui alla tabella allegata, saranno coperti mediante concorso interno riservato al personale che alla data della pubblicazione del decreto di approvazione dello statuto stesso abbia almeno per un anno svolto esclusivamente funzioni o servizi attinenti alla carriera per la quale concorre e sia in possesso dei titoli di studio e di tutti gli altri requisiti prescritti per accedere alle carriere stesse prescindendo dal limite massimo di età.

In caso risultasse vacante un posto previsto dalla tabella cui si fa riferimento si procederà mediante concorso pubblico.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Bosco

Tabella del ruolo organico del personale Amministrativo - di Ragioneria - d'Ordine e Ausiliario

	Numero dei posti	Coefficiente
Carriera direttiva	—	—
Segretario amministrativo	1	402 325 271 229
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere	1	271 229 202
Carriera esecutiva d'ordine		
Archivista	1	202
Applicato	1	180
Applicato aggiunto	1	157
Carriera del personale ausiliario		
Personale ausiliario	2	151

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Bosco

LEGGE 9 marzo 1961, n. 157.

Assistenza tecnica e finanziaria alla Somalia e liquidazione della Cassa per la circolazione monetaria della Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordata allo Stato somalo, nell'esercizio finanziario 1960-61, un'assistenza amministrativa, tecnica e finanziaria, per un ammontare complessivo di lire 1.534 milioni, di cui lire 1.224 milioni per spese relative al personale italiano destinato a prestare assistenza amministrativa e tecnica alla Somalia, lire 124 milioni per concessione di borse di studio a studenti somali che frequentino istituti italiani di istruzione in Italia e lire 186 milioni per contributo a pareggio del bilancio somalo, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1961.

Alla relativa spesa sarà provveduto: per lire 850 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61; per lire 330 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, concernente modificazioni alle aliquote sulle tasse speciali per contratti di borsa; per lire 150 milioni con un'aliquota dei proventi derivanti dalla legge 7 ottobre 1960, n. 1168, concernente l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro e di bollo; per lire 104 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 121 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1960-61; e per lire 100 milioni, per le esigenze relative alle borse di studio, con lo stanziamento del capitolo 97 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero degli affari esteri per il cennato esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1, può essere utilizzato, dal 1° luglio 1960, personale statale e personale da assumere, a tale specifico scopo, mediante appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.

Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

L'altro personale di ruolo dello Stato da destinare in Somalia è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione dalla quale il personale stesso dipende di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.

Tutte le spese relative al trattamento dovuto a qualsiasi titolo al personale destinato all'assistenza di cui al precedente articolo 1 dovranno gravare sugli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo medesimo.

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme necessarie per l'attuazione di quanto disposto nel primo comma del precedente articolo 2.

Art. 4.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, sarà messa in liquidazione la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia, istituita a Roma il 18 aprile 1950 ed eretta in Ente di diritto pubblico con legge 30 giugno 1954, n. 677, le cui riserve di copertura della circolazione monetaria somala sono state trasferite il 1° luglio 1960 al Governo somalo, che dalla stessa data ha assunto a proprio carico la circolazione medesima.

Con decreti dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri saranno altresì stabiliti, in quanto necessario, le modalità e il termine per la liquidazione della Cassa medesima, alla quale provvederà il Presidente di detta Cassa sotto il controllo del Collegio dei revisori dei conti.

Su autorizzazione dei Ministri per il tesoro e per gli affari esteri, la Cassa per la circolazione monetaria della Somalia potrà nel frattempo concedere le anticipazioni, eventualmente occorrenti, per la corresponsione di acconti al personale di cui al primo comma del precedente articolo 2.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1960.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 5 marzo 1961, n. 158.
Provvedimenti a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore in relazione al Piano di sviluppo della scuola mediante utilizzazione degli stanziamenti di L. 45.134.000.000 per gli esercizi finanziari 1959-60 e 1960-61.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese a favore delle Università e degli Istituti di istruzione superiore esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) 21 miliardi e 348 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento di edifici per le Università e per gli Istituti di istruzione superiore. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;

b) 3 miliardi e 500 milioni per contributi a spese di costruzione, ampliamento, adattamento e completamento degli stabilimenti annessi alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, quali i Collegi e le Case dello studente. Le Regioni, le Province e i Comuni sono autorizzati a concorrere nelle predette spese;

c) 6 miliardi per contributi da destinare all'arredamento ed alle attrezzature occorrenti in concomitanza della realizzazione delle opere edilizie, di cui alla lettera *a*) e 500 milioni per contributi da destinare all'arredamento e alle attrezzature occorrenti per le opere di cui alla lettera *b*);

d) 9 miliardi e 620 milioni per contributi da destinare alle Università ed agli Istituti d'istruzione superiore, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, ed agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature scientifiche e didattiche, ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle Biblioteche di Facoltà, e per il loro funzionamento;

e) 280 milioni ad integrazione dei contributi corrisposti dallo Stato per il mantenimento degli Istituti scientifici speciali, degli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e delle Scuole di ostetricia;

f) 250 milioni per le Biblioteche universitarie statali;

g) 2 miliardi per l'assistenza universitaria, di cui un miliardo e 500 milioni per gli studenti in corso di studio e 500 milioni per giovani laureati.

Art. 2.

Il piano di ripartizione delle somme stanziate ai sensi delle lettere *a*), *b*), *c*) dell'articolo 1 della presente legge è determinato con proprio decreto dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per i lavori pubblici e, per quanto concerne i Collegi e le Case dello studente, anche un Comitato nazionale delle opere universitarie, da costituirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Le Università e gli Istituti d'istruzione superiore debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le richieste di contributi entro i termini che saranno stabiliti dal Ministro. Nelle richieste, le opere da realizzare debbono essere graduate secondo l'urgenza. Possono concorrere anche i Conservatori di musica e le Accademie di belle Arti.

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto a norma delle lettere *d*), *e*), *f*) dell'articolo 1 della presente legge è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze del funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

La ripartizione della somma di due miliardi prevista dalla lettera *g*) dell'articolo 1 fra le diverse forme di assistenza universitaria, comprese le borse di studio, e poi fra i singoli Atenei, per l'assegnazione agli studenti da parte delle singole opere universitarie, è

determinata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie di cui al primo comma.

L'assegnazione delle borse di studio per giovani laureati sarà effettuata a seguito di concorso per titoli da una Commissione nazionale di professori universitari di ruolo nominata dal Ministro per la pubblica istruzione.

L'elenco dei borsisti di cui al comma precedente e i decreti di ripartizione delle somme previste nel presente articolo sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Sono autorizzate, inoltre, le seguenti spese:

a) 383 milioni per il finanziamento di 120 nuovi posti di professore di ruolo, che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, da ripartire fra le singole Facoltà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione; i termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi e per i relativi bandi sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1961 e al 15 maggio 1961;

b) 645 milioni per il finanziamento di 400 posti di assistente ordinario, che vengono istituiti con effetto dal 1° novembre 1961, da ripartire fra le cattedre delle singole Facoltà, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

c) 340 milioni per il finanziamento di 200 posti di tecnici incaricati, riservati a laureati da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

d) 268 milioni per il finanziamento di 240 posti di tecnici incaricati, riservati a licenziati delle scuole medie superiori e destinati a Istituti universitari, da nominarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed ai quali compete una retribuzione pari al trattamento economico previsto per il coefficiente 202 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 4.

La ripartizione dei posti di professori di ruolo e di assistenti ordinari previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 tra le Facoltà è effettuata con specifico riferimento ai singoli corsi per laurea e diploma, tenendo conto dei posti di ruolo già esistenti rispetto al numero degli insegnamenti, all'organizzazione esistente degli Istituti, alla consistenza della popolazione scolastica e alle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica.

La ripartizione dei posti di tecnici laureati previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 3 è effettuata con riferimento alla consistenza dell'attrezzatura didattico-scientifica, alle esigenze della ricerca, della esperimentazione e delle esercitazioni.

Art. 5.

Allo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, della complessiva somma di 45 miliardi 134 milioni, occorrente per l'attuazione dell'iniziative previste dalla presente legge, si provvederà mediante utilizzazione delle quote destinate all'istruzione superiore sui fondi accantonati relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati eventualmente entro l'esercizio 1960-61, potranno essere utilizzati, in deroga alle vigenti norme, anche negli esercizi successivi con la medesima destinazione di cui alla presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Temporanea sospensione delle importazioni di suini vivi, di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate, di lardo e di grasso di maiale.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 31 dicembre 1960;

Considerata la particolare situazione del mercato nazionale e ravvisata l'opportunità di sospendere ulteriormente l'importazione di suini vivi (v. d. 01.03-*a*), di carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01-*a*-3-*beta*), di lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05) di carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e di strutto e di altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè di prosciutti cotti (v. d. 16.02-*b*-1);

Visto l'accordo tra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 12 maggio 1949 ed approvato e reso esecutivo con legge 20 maggio 1951, n. 730, per il regolamento dello scambio facilitato di merci tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i Bundeslaender Tirolo e Vorarlberg e successivi protocolli addizionali e processi verbali;

Visti gli accordi tra l'Italia e la Jugoslavia approvati e resi esecutivi con legge 19 dicembre 1956, n. 1588,

per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso scambio di Note e per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note, e successivi protocolli addizionali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 maggio 1961 la sospensione dell'importazione in definitiva ed in temporanea di suini vivi (v. d. 01.03-*a*), delle carni e frattaglie suine, fresche, refrigerate o congelate (v. d. 02.01-*a*-3-*beta*), del lardo e grasso di maiale non pressato, nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05), delle carni e frattaglie suine, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. 02.06) e dello strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi (v. d. ex 15.01), nonchè dei prosciutti cotti (v. d. 16.02-*b*-1).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano alle ghiandole suine congelate destinate alle industrie fabbricanti di prodotti farmaceutici.

Art. 3.

E' fatta salva l'applicazione degli accordi e successivi protocolli addizionali e processi verbali per gli scambi locali tra l'Italia e l'Austria e tra l'Italia e la Jugoslavia, citati in premessa, per l'importazione dei suini e delle carni suine nei limiti dei contingenti ivi previsti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(2002)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Nomina del direttore generale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 28 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale a Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, approvato con proprio decreto del 31 gennaio 1955;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

D'intesa con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Il sig. Sergio Puritz è nominato direttore generale del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e Direzione generale in Sassari, in sostituzione del comm. rag. Oreste Pieroni collocato a riposo per raggiungimento dei limiti regolamentari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1993)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 1, foglio n. 225, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Campo Giovanni contro la revoca della sua assunzione, quale bidello supplente, presso la scuola media di Lipari.

(1847)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Livia D'Alessandro, nata a Pachino (Siracusa) il 18 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatole dall'Università di Palermo il 18 dicembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(1888)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-137 del 7 marzo 1961 concernente gli « scambi e regolamento dei pagamenti con il Portogallo ».

(1944)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1961.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo presidenziale 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi e il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle tasse di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori per l'anno 1961.

Art. 2.

Per essere ammessi all'esame gli aspiranti debbono:

a) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati ed avere esercitato la professione per almeno un anno dinanzi ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) avere compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Il Ministro delibera sulle domande di ammissione e forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della Commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami, nonchè del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli esami, redatte in carta da bollo da L. 200 dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 10 maggio 1961, corredate dei seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) certificato del presidente del competente Consiglio dell'Ordine dal quale risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa, con l'attestazione che il candidato ha esercitato per un anno almeno la professione davanti ai Tribunali e alle Corti di appello;

b) certificato di un avvocato, che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, dal quale risulti che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno un anno, relativa ai giudizi per Cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato stesso.

Tale certificato deve recare il visto del competente Ordine forense;

c) ricevuta della tassa di L. 2400 per l'iscrizione agli esami da versarvi all'ufficio del registro.

Art. 4.

Le prove dell'esame sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi di Cassazione rispettivamente in materia civile, penale ed amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato od alla Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i casi, il testo di pronuncie giurisdizionali o di atti amministrativi avverso i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.

La scelta delle pronuncie giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della Commissione.

Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto delle prove sono assegnate otto ore.

I candidati hanno facoltà di far pervenire alla Commissione esaminatrice, almeno tre giorni prima dell'inizio della prova in materia civile o commerciale e di quella in materia penale i testi dei codici e delle leggi, nonchè delle ultime dieci annate di una delle principali riviste giurisprudenziali.

E' inoltre in facoltà della Commissione di consentire, nei giorni delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente e con quelle garanzie che crederà del caso, i libri, le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la Commissione abbia la possibilità di procurarsi.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle prove scritte. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente il quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l'ora della prova orale.

Art. 6.

La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Il presidente della Commissione assegna a ciascun candidato il tema.

La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta minuti per ciascun candidato.

Art. 7.

Sono dichiarati idonei i candidati che conseguono una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ultimate le prove orali la Commissione forma l'elenco dei candidati che abbiano riportato l'idoneità.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni seguenti alle ore 8 antimeridiane:

20 giugno 1961, ricorso per Cassazione in materia civile;

22 giugno 1961 ricorso per Cassazione in materia penale;

24 giugno 1961, ricorso per Cassazione in materia amministrativa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni fissati dal presidente a norma del precedente art. 5.

Si osservano le norme stabilite dagli articoli 19, 20 (comma secondo e terzo), 22, 23 (comma primo), 24 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 9.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 8 marzo 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1961
Registro n. 24 Grazia e giustizia, foglio n. 68. — BOVIO

(1928)

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore della Corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1961 con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce;

Letta la nota 22 febbraio 1961, n. 1219, del presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che l'avv. Guacci Giovanni, componente effettivo della Commissione, ha chiesto di essere sostituito per precedenti impegni professionali e si propone, in sua vece, l'avv. Tondi Renato, all'uopo designato da quel Consiglio dell'Ordine ed iscritto nell'albo di Lecce dal 12 aprile 1950;

Decreta:

L'avv. Tondi Renato, del foro di Lecce, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore della Corte di appello di Lecce, in sostituzione dell'avv. Guacci Giovanni.

Roma, addì 7 marzo 1961

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1961
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 348. — BOVIO

(1929)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato e del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi e ruoli, per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri	posti n.	80
Corpo di commissariato - ruolo commissariato	» »	32
Corpo sanitario aeronautico	» »	50
Totale	posti n.	162

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

categoria ingegneri:		
ingegneri aeronautici	posti n.	25
ingegneri edili	» »	12
ingegneri radio elettricisti	» »	22
ingegneri di armamento	» »	10
ingegneri chimici	» »	4
categoria geofisici: geofisici	» »	7
Totale	posti n.	80

Qualora i posti messi a concorso per una specializzazione del predetto Corpo del genio aeronautico non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specializzazioni in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di insindacabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri*:
della laurea in ingegneria o architettura, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri aeronautici o ingegneri edili o ingegneri radioelettricisti o ingegneri di armamento;
della laurea in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di ingegneri chimici;
della laurea in fisica, fisico-matematica o matematica o della sezione del magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli (ora laurea in discipline nautiche) se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 in qualità di geofisici.

2) *per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato*:
della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali oppure laurea in scienze economiche marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli.

3) *per il Corpo sanitario aeronautico*:
della laurea in medicina e chirurgia ed abilitazione allo esercizio della professione.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 30 aprile 1961, la domanda in carta legale da L. 200, anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la categoria e la specializzazione preferita, in relazione al titolo di studio posseduto. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di una delle predette categorie e specializzazioni del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comando di Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'Aeronautica militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *c*) del precedente art. 2, in originale ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autentica di detto certificato. Le predette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto conseguito nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo, certificato o dichiarazione utile ai fini della formazione delle graduatorie;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per quelle domande o documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Gli aspiranti saranno convocati con « lettera foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare, senza il diritto al rimborso, per essere avviati a visita sanitaria per l'accertamento dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale, di cui al capoverso *c*) del precedente art. 2, graduata nelle tre categorie di 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Contro l'esito dei predetti accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Art. 6.

Le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni, distinte per ogni Corpo e ruolo, nominate con successivo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta nel Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

a) i concorrenti in possesso della laurea in ingegneria aeronautica, aspiranti all'ammissione in qualità di ingegneri aeronautici;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, aspiranti all'ammissione in qualità di geofisici.

Le graduatorie, di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli, categorie e specializzazioni, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

1) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

2) al grado di idoneità somatico-funzionale, con l'assegnazione di 5 punti per la prima categoria, 3 punti per la seconda categoria. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria;

3) agli altri eventuali titoli presentati, con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 6 punti ai concorrenti dimessi dalle scuole di pilotaggio dell'Aeronautica militare per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano, abbiano superato lo esame preliminare di volo a vista presso le predette scuole dell'Aeronautica militare.

Il predetto punteggio è aumentato di 1/2 punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra, secondo i programmi in vigore;

b) 15 punti ai provenienti dai collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

c) 10 punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato il 1° anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche.

A coloro che abbiano superato anche il 2° anno (applicazioni elettroniche) del predetto corso, saranno assegnati altri 10 punti. Ai frequentatori del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche saranno assegnati 10 punti come ai frequentatori del corso di elettronica generale;

d) da 1 a 5 punti secondo il grado di conoscenza della lingua inglese o di altre lingue estere ritenute utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, in base a criteri di valutazione che verranno preventivamente stabili dalle Commissioni incaricate della formazione delle graduatorie;

e) da 1 a 9 punti per il complesso degli eventuali titoli esibiti e ritenuti utili alle mansioni che i candidati saranno chiamati a disimpegnare, secondo criteri di valutazione che verranno preventivamente stabiliti dalle Commissioni di cui sopra;

f) 1 punto per ogni 3 mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di 3 punti;

g) 5 punti per gli orfani di guerra;

h) 5 punti per i figli di militari ed impiegati civili della Aeronautica;

i) 3 punti per ciascuno dei seguenti titoli:

orfani di caduti dell'Aeronautica militare;

orfani di militari e dei civili dell'Aeronautica o delle altre Amministrazioni militari;

profughi da territori già soggetti alla giurisdizione italiana;

figli di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio.

I titoli di cui alla lettera *i*) sono cumulabili, ma complessivamente non possono attribuirsi per essi più di 6 punti.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 200 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato di abilitazione professionale, per i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del Corpo sanitario aeronautico.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la scuola allievi ufficiali di complemento.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione, assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali; dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di 4 o 5 mesi e si svolgerà presso la Scuola di guerra aerea di Firenze, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica su proposta del comando della Scuola, ha altresì facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non supereranno gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai Comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati, nonchè un estratto del foglio matricolare con le eventuali punizioni riportate dagli stessi.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

Ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro 30 giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 3º capoverso del presente articolo; il tempo trascorso in qualità di allievi ufficiali non sarà però computato ai fini della ferma che i medesimi siano tenuti ad ultimare per fatto di leva.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1961
Registro n. 11 Difesa-Aeronautica, foglio n. 149. — LAZARINI

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 5ª Divisione concorsi. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (5) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (6) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) . . . .;
2) . . . .;
ecc. . . . .

. . . . . . li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificando altresì il ruolo, la categoria o specializzazione di cui all'art. 1 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

I militari dell'Aeronautica militare dovranno impegnarsi a compiere 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(1763)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 6 maggio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a ventinove posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, indette con decreto ministeriale 26 novembre 1959, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1961 alle ore 8 e presso la sede del Ministero, via Molise 2, Roma, nei giorni 8, 9, 10 e 11 giugno 1961, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1961
Registro n. 3, *foglio n.* 113

(1945)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Si comunica che con decreto ministeriale in corso, la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a centotredici posti di ingegnere in prova del Genio civile, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1961, è stata prorogata al 20 aprile 1961.

(1952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto n. 216 in data 16 dicembre 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso a cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Genova al 30 novembre 1959;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Genova, è costituita come appresso:

Presidente:

Bianco dott. Augusto, vice prefetto.

Componenti:

Vallogini dott. Giovanni, medico provinciale;
Pescetto prof. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Genova;
Blondet prof. Cesare, primario ostetrico dell'Ospedale di Genova-Nervi;
Mantelli Gioconda, ostetrica condotta.

Segretario:

Solinas dott. Mario, consigliere di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio sanitario.

Genova, addì 16 marzo 1961

Il medico provinciale: VALLOGINI

(1870)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.